



## Tribunale di Trento

N. 12/2019 CP

### Decreto

(art. 161, co. 6 l. fall.)

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 l. fall., e la documentazione prodotta, anche con la memoria integrativa depositata il 22 gennaio 2020 a seguito del provvedimento di questo Tribunale del 7 gennaio 2020;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2016, 2017, 2018, doc. 5 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

considerato che il termine può essere fissato nella misura media di novanta giorni, atteso che la debitrice prospetta un concordato di natura liquidatoria e che nel ricorso non vengono segnalate particolari ragioni di difficoltà nella predisposizione del piano e della proposta;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di novanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Maurizio Postal;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall., disponendo che il deposito in cancelleria ad assolvimento dei predetti obblighi informativi deve avvenire entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

Trento, 29 GEN. 2020

Il presidente  
Guglielmo Avolio

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott. Giovanni Zorzi

**TRIBUNALE DI TRENTO**  
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 30 GEN 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott. Giovanni Zorzi